

SCHEMA DI

**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA CITTÀ DI TORINO, ASSOCIAZIONE CULTURALE
BLOOMINGTEAM, UISP TORINO, ASD LONGBOARD CREW
ITALIA, ASSOCIAZIONE IDEIFICIO TORINESE, PER LA
GESTIONE CONDIVISA DELLA STRUTTURA DI VIA CUMIANA**

15

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- c) con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento n. 375;
- d) il progetto CO-CITY, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, ha inteso promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento n. 375;
- e) con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto CO-CITY e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto CO-CITY e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 375, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione;
- g) come previsto dai predetti Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) in data 30 settembre 2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, conservata agli atti con protocollo n. 2662 del 2 ottobre 2017, un insieme di soggetti così costituito:
 - Associazione ACMOS
 - UISP Torino, anche quale capofila delle seguenti associazioni sportive: Longboard Crew Italia, Parkour Torino, Rider's academy, Skateboarding Torino, Torino sul filo, WE got game, G.sk8
 - Associazione PIEMONTE CULTURA
 - AUSER volontariato di Torino
 - Cooperativa sociale ORSO
 - Cooperativa sociale ARCOBALENO

- Cooperativa sociale NANÀ
- HOMERS impresa sociale
- Associazione EUFEMIA
- Gruppo ARCO
- Gruppo informale LUOGHI FAMILIARI
- Associazione Culturale BLOOMINGTEAM
- Associazione culturale PlaTO.

ha presentato la proposta: “Futurbòita” mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del Regolamento n. 375;

- i) a seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione del 13 febbraio 2018 (mecc. 2018 00525/070) è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di gestione condivisa, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento n. 375 e dall’art. 6 degli Avvisi;
- j) con determinazione dirigenziale n. 10 del 22.02.2018 (mecc. 2018 40822/070) sono state approvate le linee guida per la fase di co-progettazione;
- k) nel corso delle attività di co-progettazione sono emerse criticità relative alla fattibilità della proposta, specie in relazione alle ingenti risorse economiche necessarie per la realizzazione di quanto proposto. Il gruppo di proponenti, di conseguenza, si è riconfigurato, sia per la rinuncia di organizzazioni precedentemente interessate alla proposta sia per la adesione di nuovi soggetti, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori adesioni. Il gruppo di Proponenti è ora costituito da:
 - Associazione Culturale BLOOMINGTEAM
 - UISP Torino
 - Asd LONGBOARD CREW ITALIA
 - Associazione IDEIFICIO TORINESE

Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città, nell’ambito del progetto CO-CITY, ha realizzato i lavori di manutenzione e messa in sicurezza individuati durante la fase di co-progettazione, approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 30 Novembre 2018 (mecc. 2018 06078/030) e successive deliberazioni. La Città e i partner del progetto CO-CITY, compatibilmente con le risorse disponibili nell’ambito del progetto, hanno inoltre supportato la realizzazione del patto attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature e attività di comunicazione;

- l) all’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede, nella sua redazione finale, che questa parte dell’ex stabilimento Lancia, una volta dedicato alla produzione automobilistica sia ora luogo di produzione di cultura, socialità e opportunità di inclusione. Un luogo che miri alla propria sostenibilità (economica, sociale e ambientale), dove sia possibile accedere ad attività (formali e non) al fine di accrescere la propria esperienza e le proprie competenze. Un luogo che non sia mai uguale a se stesso ma in movimento e che sia in grado di adattarsi e mutare a seconda delle caratteristiche e necessità di chi lo vive. Uno spazio che diventi riferimento per la zona come luogo attivante dell’eterogeneità che la contraddistingue. Le sue vocazioni prevalenti saranno quella culturale, quella ludico ricreativa e quella rivolta alla socializzazione.
- m) con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento n. 391 per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. Per quanto riguarda la disciplina dei patti di collaborazione, esiste una sostanziale continuità e coerenza tra quanto disposto dal Regolamento n. 375 e il nuovo Regolamento n. 391; i contenuti della proposta risultano conformi alla normativa entrata in vigore a partire dal 16 gennaio 2020 e, pertanto, il patto può essere stipulato ai sensi del nuovo Regolamento;
- n) con deliberazione del 9 giugno 2020 (n. mecc. 2020 01255/070) la Giunta comunale ha provveduto ad approvare lo schema del presente atto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

la Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Valter Cavallaro, Dirigente del Servizio Progetto AxTO, Beni comuni, Periferie, [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con Deliberazione della Giunta comunale del 13 Febbraio 2018 (mecc. 2018 00525/070) della Città di Torino (di seguito: Città);

E

Associazione Culturale BLOOMINGTEAM, con sede in Torino, C.F. 97817480011, nella persona di Gabriele Isaia, [REDACTED] la quale interviene non in proprio ma quale legale rappresentante;

Associazione di Promozione Sociale e Sportiva UISP TORINO, con sede in Torino C.F. 97606970016 - P.IVA 04379880018, nella persona di Massimo Aghilar, [REDACTED], la quale interviene non in proprio ma quale legale rappresentante;

Asd LONGBOARD CREW ITALIA, con sede in Torino, C.F. 97799060013 - P.IVA 12424490016 nella persona di Lucio Plinio Valerio Cottafava, [REDACTED], la quale interviene non in proprio ma quale legale rappresentante;

Associazione IDEIFICIO TORINESE, con sede in Torino, C.F. 97804400014, nella persona di Valentina Airoldi, [REDACTED] la quale interviene non in proprio ma quale legale rappresentante;

(di seguito: Proponenti)

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa della struttura sita in via Cumiana 15, Torino.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico del fabbricato e dell'area di pertinenza oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - che questa parte dell'ex stabilimento Lancia, una volta dedicato alla produzione automobilistica possa diventare un luogo di produzione di cultura, socialità e opportunità;
 - che la “piazza coperta” di via Cumiana diventi un luogo restituito alla comunità e guidato da un'eterogeneità di attori che si adoperano per renderla uno spazio dell'espressività di ciascuno, che riconosca lo spazio come proprio e instauri un sentimento di co-responsabilità e partecipazione;

- che la struttura possa diventare un luogo che miri alla propria sostenibilità (economica, sociale e ambientale), dove sia possibile accedere ad attività (formali e non) al fine di accrescere la propria esperienza e le proprie competenze;
- che la piazza coperta diventi un luogo che non sia mai uguale a se stesso ma in movimento e che sia in grado di adattarsi e mutare a seconda delle caratteristiche e necessità di chi lo vive;
- che la struttura diventi riferimento per la zona come luogo attivante dell'eterogeneità che la contraddistingue.
- che la struttura, in quanto luogo pubblico restituito alla comunità, sia sempre disponibile per la cittadinanza, salvo l'organizzazione di specifici eventi programmati e per i quali sia necessario l'adeguamento alle norme di sicurezza e alle esigenze logistiche.

La realizzazione di questi obiettivi garantirà alla "piazza coperta" di via Cumiana 15 lo sviluppo di una triplice vocazione che si esprimerà adattandosi alle stagioni, ai giorni della settimana e alle ore del giorno. Le vocazioni promosse saranno quella culturale, quella ludico ricreativa e quella rivolta alla socializzazione.

4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 9, comma 1, del Regolamento n. 391, sono:
- progettazione, programmazione annuale e coordinamento di attività e progetti rivolti alla comunità (con particolare attenzione a: studenti, giovani, famiglie e migranti) e anche ad attrarre fruitori dal contesto cittadino, in particolare:
 - attività culturali;
 - attività espositive;
 - attività ludico-motorie-ricreative;
 - attività volte alla socializzazione informale;
 - adesione al patto di collaborazione di ulteriori Proponenti;
 - co-progettazione e realizzazione di ulteriori azioni con altri soggetti, formali e informali;
 - programmazione strategica, coordinamento, monitoraggio;
 - informazione e comunicazione.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano a operare in base a uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Per la realizzazione delle attività previste dal patto, ai Proponenti è consentito l'utilizzo dello spazio sito in via Cumiana 15 (piano rialzato), Torino, a titolo gratuito.
3. Le parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza della struttura indicata al comma 2 del presente articolo, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) del Regolamento n. 391, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:
 - Cabina di Regia con funzioni di indirizzo, composta dal Presidente della Circoscrizione 3, o suo delegato, da altri due rappresentanti della Città, da due rappresentanti dei Proponenti (compresi nuovi Proponenti che aderiscano successivamente alla prima stipula del patto e

- lasciando sempre aperti a tutti i firmatari del patto gli incontri della cabina di regia garantendone l'informazione preventiva); si riunisce almeno due volte all'anno e ha funzioni di programmazione generale delle attività, approvazione dei budget di spesa e dei rendiconti annuali, nomina del coordinatore responsabile dello Staff operativo, valutazione ed eventuale approvazione dell'adesione al patto di eventuali nuovi Proponenti;
- Staff operativo, composto da rappresentanti degli uffici centrali e circoscrizionali e da rappresentanti dei Proponenti. La Cabina di Regia ne individua un coordinatore responsabile messo a disposizione, almeno per il primo anno, dalla Città di Torino. Si occupa di tutti gli aspetti di coordinamento progettuale, organizzativo, gestionale e logistico. La composizione e le modalità operative potranno variare sulla base delle esigenze richieste dagli sviluppi progettuali e gestionali. Le modalità operative saranno regolamentate da un Disciplinare d'Uso approvato dalla Cabina di Regia.
5. Le parti, con l'ausilio di un addetto operativo incaricato dalla Cabina di Regia, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a:
 - garantire l'accesso alla struttura a tutte le utenti e gli utenti che lo desiderino, compatibilmente con la destinazione della struttura, con il progetto/evento proposto, le norme di sicurezza previste e con la Legge;
 - garantire la massima collaborazione a tutti i soggetti organizzati e non che intendano collaborare alla gestione, alla conduzione e alla realizzazione di attività all'interno dello spazio;
 - coordinare la rete di realtà formali e informali e di cittadine e cittadini che intendano contribuire alla gestione dello spazio.
 6. Acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, si potranno svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività economiche funzionali al reperimento di risorse per il finanziamento delle attività di interesse generale previste dal presente patto.
 7. Le Parti strutturano un meccanismo differenziato di coinvolgimento per quanti usufruiranno degli spazi per identificare a seconda dei casi l'eventuale modalità di contribuzione alle spese, attraverso il Disciplinare d'uso.
 8. Sulla base di quanto stabilito dal Disciplinare d'uso, potrà essere richiesto un contributo spese a enti/associazioni per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione per l'uso condiviso e su calendarizzazione. A tal proposito si specifica che, per attività ed eventi organizzati dai Proponenti in collaborazione con associazioni terze, a queste ultime il contributo sarà richiesto in termini di patrocinio e servizi. Il contributo spese sarà richiesto esclusivamente a coloro che intendano utilizzare gli spazi per attività/manifestazioni proprie, per la cui organizzazione non è previsto il coinvolgimento diretto dei Proponenti. Il valore unitario di tale contributo sarà definito annualmente dalla Cabina di Regia. L'ammontare unitario del contributo non potrà comunque superare i parametri definiti ordinariamente per analoghe situazioni.
 9. Eventuali modifiche relative a uso e gestione del bene devono essere concordate tra le Parti, che si impegnano a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento n. 391.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO DA PARTE DELLA CITTÀ

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale del 9 giugno 2020 (n. mecc. 2020 01255/70), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a) messa disposizione, da parte della Circoscrizione 3, a titolo gratuito, di un locale ad uso magazzino per garantire l'effettiva polifunzionalità della struttura;

- b) messa a disposizione di personale degli uffici centrali e circoscrizionali per la composizione dello Staff operativo per il coordinamento progettuale, organizzativo, gestionale e logistico;
- c) inserimento della struttura nella programmazione degli eventi socio-culturali di scala cittadina promossi annualmente dalla Città;
- d) altre azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
- e) azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto CO-CITY;
- f) attrezzature e beni di consumo, che sono forniti in comodato d'uso gratuito dalla Città e dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto CO-CITY;
- g) copertura da parte della Città delle spese relative alla manutenzione straordinaria, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili;
- h) copertura da parte della Città delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica e della pulizia ordinaria, per le attività previste dal patto;
- i) promozione di attività che garantiscano una sorveglianza attiva attraverso progetti che coinvolgano realtà del territorio.

Art. 4

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Come previsto dall'art. 27 del Regolamento n. 391, le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle specifiche attività previste dal presente Patto.
2. Al presente patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento n. 391, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. I Proponenti individuano nelle persone di Massimo Aghilar (in qualità di Legale Rappresentante di UISP Torino) e Valentina Airoidi (in qualità di Legale Rappresentante di Ideificio Torinese) il supervisore e la supervisora cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. Le Parti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ciascuna di esse in relazione alle specifiche attività gestite o promosse nell'ambito del presente Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5
INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento n. 391, deve essere concordata tra le Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguiti a spese della Città o dei Proponenti.
2. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, le modalità di rimozione o mantenimento delle opere realizzate alla conclusione del patto.
3. Le acquisizioni da parte della Città delle opere e degli interventi è sempre a titolo gratuito.

Art. 6
PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, accessibilità, verificabilità descritti all'art. 26, comma 1, del Regolamento n. 391, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto saranno realizzati mediante la realizzazione, da parte dello Staff operativo, di un report annuale dettagliato delle attività svolte, dei flussi economico-finanziari, anche con riferimento alle attività di autofinanziamento e ai contributi spese di cui all'articolo 2 comma 6, delle criticità e degli obiettivi, oltre ad eventuali report intermedi.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di trenta mesi a decorrere dalla data di effettiva consegna del bene. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento n. 391.
2. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a) condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b) conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c) realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;

- d) altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella totale disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento n. 391, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto CO-CITY, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di

trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 15/11/20

Per la Città

Per i Proponenti

Valerio Anchi
Roberto Jaiti

